

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Revisione dello schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 88 del 11.07.2025 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Revisione dello schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, approvati con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016;

Visti:

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l'art. 19, comma 1, lett. l) e l'art. 30;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”, ed in particolare l'art. 1, comma 44, lett. c), nella parte in cui prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto – Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027 ed Elenco annuale 2025 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 – 2027”;

Premesso:

che la Prefettura di Roma, d'intesa con la Provincia di Roma (ora "Città Metropolitana di Roma Capitale"), ha elaborato alcune linee progettuali dirette a migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione nell'ambito di interventi preordinati ad implementare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa;

che in tale contesto è stata valutata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della Stazione Unica Appaltante (di seguito denominata SUA) dell'allora Provincia di Roma al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di acquisizione dei beni e servizi e di realizzazione dei lavori e di consentire un'azione più efficace di controllo e prevenzione, in un'ottica di contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa;

che l'allora Provincia di Roma, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014, ha approvato la Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante per l'esercizio associato delle procedure di gara di appalti, sottoscritta dal Prefetto di Roma, dal Commissario Straordinario della Provincia di Roma e dai rappresentanti dei primi Comuni aderenti;

che con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario n. 235 del 13.06.2014 sono stati approvati il Regolamento e le modifiche alla Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante;

che con successiva Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016 sono stati approvati lo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con Deliberazioni C.S. n. 2 del 14.01.2014, n. 235 del 13.06.2014;

che sono successivamente intervenute incisive modifiche al quadro normativo di riferimento, culminate, nell'approvazione del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nuovo "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in parte da ultimo modificato dal Decreto Legislativo n. 209 del 31.12.2024 recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023";

che il contesto giuridico-amministrativo delineato allo stato attuale dalla normativa vigente e dai regolamenti attuativi delle autorità competenti è caratterizzato da un incremento esponenziale della complessità del ruolo della Stazione Unica Appaltante in funzione di assistenza agli enti del territorio di riferimento in materia di affidamenti e di adempimenti amministrativi ad essi connessi, sia ex ante che ex post, quali conditio sine qua non della legittimità degli stessi;

che le predette modifiche hanno imposto una revisione della convenzione precedentemente approvata, con un ulteriore conferimento di funzioni ed attività nell'ambito delle procedure di gara alla S.U.A. da parte dei singoli Enti, al fine di assicurare il pieno rispetto del dettato della disposizione da ultimo richiamata;

che le predette modifiche hanno imposto una revisione della convenzione precedentemente approvata, nonché del Regolamento attuativo, con un ulteriore conferimento di funzioni ed attività nell'ambito delle procedure di gara d'appalto alla SUA da parte dei singoli Enti, al fine di assicurare il pieno rispetto del dettato della disposizione da ultimo richiamata;

Visti:

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”;

il D.M. 14 marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere”;

il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale: - all'art. 9, comma 1, prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti...; - all'art. 9, comma 2, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori;

la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l'Autorità ha proceduto all'iscrizione nell'elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Roma Capitale, che aveva presentato apposita istanza in tal senso;

la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 643 del 22 settembre 2021, con la quale l'Autorità ha rinnovato l'iscrizione della Città Metropolitana di Roma Capitale nell'elenco nazionale dei soggetti aggregatori, avente durata triennale, e alla conseguente qualificazione di diritto, ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice dei Contratti pubblici;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l'art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e l'art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza);

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” così come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36” che: - agli artt. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza) richiede il presidio del processo di qualificazione della stazione appaltante e comportano un notevole potenziamento del ruolo della SUA stessa, in un'ottica di collaborazione ed assistenza agli enti del territorio di riferimento che non risultano essere in possesso della qualificazione per espletare procedure di gara, dovendo quindi questi ultimi necessariamente rivolgersi alla SUA o ad altra centrale di committenza qualificata; - agli artt. 21 ss. (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici) che richiede lo svolgimento telematico delle fasi delle procedure di gara, l'allineamento del portale gare alle specifiche tecniche per la certificazione e la messa a disposizione agli enti richiedenti, con una standardizzazione delle procedure; - all'art. 28, in attuazione del quale - fermi restando gli oneri delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di trasmissione tempestiva dei dati alla Banca dati nazionale

dei contratti all'uopo istituita - è stato potenziato il ruolo di presidio dell'A.N.A.C. sulla trasparenza delle informazioni relative alle procedure di gara espletate e alle strutture proponenti; - all'art. 45, comma 1, prevede che "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti"; - all'art. 45, comma 3, prevede che "Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice"; - all'art. 45, comma 8, prevede che "Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2";

Considerato:

che lo strumento della convenzione ex art. 30 del TUEL risulta necessario per disciplinare tutte le altre attività che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale può svolgere a vantaggio dei Comuni del proprio territorio, vale a dire sia gare specifiche su richiesta dei singoli Comuni aderenti, sia procedure costruite per soddisfare contestualmente le esigenze prospettate da più Comuni rispetto ad una data categoria merceologica;

che, inoltre, anche alla luce del quadro normativo medio tempore profondamente mutato, la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale (SUA) può comunque associare al ruolo di stazione unica appaltante le funzioni previste dall'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 afferenti alle aggregazioni e alla centralizzazione delle committenze, promuovendo ed attuando interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;

che, in osservanza delle normative nazionali ed internazionali nonché in applicazione di quanto previsto dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Città metropolitana di Roma Capitale, dal relativo sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, conforme allo standard UNI ISO 37001:2016, e dal Manuale di Gestione, adottato dal Segretario Generale/Direttore Generale dell'Ente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, la Città metropolitana di Roma Capitale respinge la corruzione in qualsivoglia forma;

che, conseguentemente, si rende necessario apportare modifiche allo schema di convenzione precedentemente approvato dal Consiglio metropolitano con Deliberazione n. 64 del 29.12.2016;

Ritenuto necessario prevedere il pagamento di un canone annuo per l'utilizzo del Portale gare in uso alla Città Metropolitana di Roma Capitale da parte dei soggetti aderenti alla Convenzione SUA per le procedure escluse dalla Convenzione, al fine di contribuire al mantenimento della Piattaforma i cui costi di gestione sono aumentati a seguito della digitalizzazione, dell'interoperabilità, degli aggiornamenti normativi e dell'aumento dei soggetti utilizzatori;

Dato atto che la Conferenza metropolitana, ai sensi dell'art. 21, comma 2, dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, nella seduta del....., ha espresso parere.....

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento V “Appalti e Contratti” Dott. Federico Monni ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. ed ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. g, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei “*compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti*”, nulla osserva;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore, composta di n. 18 articoli ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. A) in sostituzione del precedente testo, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016;
2. di approvare il Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante, composto di n. 8 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. B) in sostituzione del precedente testo, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 64 del 29.12.2016;
3. di approvare l'atto di accettazione per presa visione delle modifiche apportate alla Convenzione e al Regolamento di cui al n. 1 e al n. 2 da parte degli Enti già convenzionati (All. C);
4. di dare atto che il Regolamento attuativo, così come integrato e modificato, sarà pubblicato unitamente alla presente Deliberazione di approvazione, per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio informatico ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della compiuta pubblicazione della Deliberazione di approvazione;
5. di prevedere il pagamento di un canone annuo per l'utilizzo del Portale gare in uso alla Città metropolitana di Roma Capitale da parte dei soggetti aderenti alla Convenzione SUA per le procedure di gara escluse dalla Convenzione al fine di contribuire al mantenimento della Piattaforma i cui costi di gestione sono aumentati a seguito della digitalizzazione, dell'interoperabilità, degli aggiornamenti normativi e dell'aumento dei soggetti utilizzatori;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.